

Società di fatto holding occulta senza “spendita del nome”

È implicita nella fattispecie una azione concordata dei soci solo “per conto” della società

/ Maurizio MEOLI

In tutti i casi in cui la società di fatto (holding) risponde ai canoni della **società occulta** (come accadeva nel caso di specie) non ha senso porsi il problema della **spendita del nome** ai fini del riconoscimento della sua esistenza ed operatività e, quindi, del suo eventuale fallimento; e ciò vale, a maggior ragione, quando a base della valutazione di insolvenza si ponga la responsabilità da abusivo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. Il fallimento di tale società, inoltre, può essere dichiarato **entro un anno** dal momento in cui è portata a conoscenza dei terzi la cessazione dell'attività di direzione e coordinamento. A precisarlo è la Cassazione nella sentenza n. [15346](#), depositata ieri.

In relazione al primo profilo, la Suprema Corte sottolinea come il problema della **spendita del nome** non abbia senso perché è propria della fattispecie in questione la concordata volontà dei soci che ogni rapporto con i terzi venga posto in essere “per conto” della società ma non in suo nome. Sicché, fermo l'attuale esplicito riconoscimento di fallibilità di siffatto tipo sociale – oggi espressamente sancito dall'art. 147 comma 5 del RD 267/42, ma in verità da sempre riconosciuto dalla giurisprudenza – è assolutamente pacifico che in casi del genere gli atti di impresa, se esistenti in termini oggettivi, sono sempre posti in essere “per conto” di un soggetto che è diverso da quello che appare. E se ricorrono gli altri elementi previsti dall'art. 2247 c.c., l'esistenza della società di fatto (occulta) non può essere messa in dubbio.

Quanto al secondo profilo, poi, la decisione in commento evidenzia come l'eccezione mancanza del requisito della spendita del nome non poteva, nella specie, interessare non solo perché la società era occulta, ma anche perché non venivano in rilievo obbligazioni **volontariamente assunte**, ma la responsabilità da violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale delle società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento (art. 2497 comma 1 c.c.).

È vero, infatti, che la società di fatto holding fallisce per le **obbligazioni proprie**, ex art. 2740 c.c., e mai per le obbligazioni delle società “figlie”, seppure dirette e coordinate; giacché lo stato di insolvenza deve essere valutato con riguardo alle sole obbligazioni proprie.

Ed è anche vero che da ciò consegue, in linea generale, che i creditori legittimati a richiedere il fallimento della società di fatto holding sono soltanto i suoi creditori. Ma il fatto che i creditori delle società figlie non siano contestualmente, e per ciò solo, creditori della società di fatto holding non presenta rilievo quando ci si trovi

in presenza – come accadeva nel caso di specie – di **obbligazioni risarcitorie** gravanti sulla holding ex art. 2497 c.c., ovvero per il pregiudizio arrecato ai creditori delle società figlie dalla lesione cagionata, in dipendenza di un agire illecito, all'integrità del patrimonio di quelle società.

Chi esercita attività di direzione e coordinamento in modo illecito, infatti, non risponde di obbligazioni derivanti da un **agire negoziale**, contratte direttamente (e per le quali potrebbe in astratto valere un problema di spendita del nome), ma di obbligazioni risarcitorie. E, trattandosi di responsabilità di tipo esclusivamente risarcitorio (extracontrattuale) per i danni causati dall'attività di direzione abusiva ai soci ed ai creditori delle società dirette e coordinate – suscettibile di essere fatta valere, in caso di sopravvenuto fallimento delle società figlie, dai rispettivi curatori – non si pone, e non può porsi, un problema di esteriorizzazione, non essendosi in presenza di obbligazioni “volontarie”.

L'obbligazione risarcitoria fondata sull'art. 2497 c.c. – prosegue la Suprema Corte – trova fonte nell'illecito agire nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione di doveri e principi di corretta gestione delle società eterodirette, ove da ciò sia derivato un **danno patrimoniale** alle società figlie e, di riflesso, al ceto creditorio di queste società. Per cui, ferma restando la peculiarità della società occulta, la società di fatto holding risponde non solo delle obbligazioni volontariamente assunte in nome proprio, ma anche delle obbligazioni risarcitorie derivanti dall'aver abusato dell'attività direttiva; e in questo secondo caso l'obbligazione risarcitoria sorge nei confronti dei creditori delle società figlie per il solo fatto che l'agire illecito abbia causato il danno all'integrità patrimoniale della società diretta e coordinata, tale da renderne il patrimonio sociale insufficiente a soddisfare le pretese dei creditori. La decisione in commento precisa, infine, che anche alla società di fatto holding occulta si applica il **limite temporale di un anno** per la dichiarazione di fallimento di cui all'art. 10 del RD 267/42.

In tal caso, peraltro, l'accertamento della tempestività è da valutare prendendo come riferimento il momento in cui sia stata portata a conoscenza dei terzi la cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, in sé e per sé considerata, indipendentemente dal soggetto al quale risulti imputabile; e la conoscenza di tale cessazione non può desumersi dalla mera circostanza dell'intervenuto fallimento della società eterodiretta “abusata”.